

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 2 del 24/01/2006

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Comune

1. Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Salvaguarda l'identità, le tradizioni e la cultura locale, nonché il proprio patrimonio storico, artistico e linguistico, favorendone rispettivamente la più ampia fruizione e diffusione possibile.
2. È ente ad autonomia costituzionalmente garantita con proprio statuto e con poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Art. 2 - Potestà regolamentare

1. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. Esso esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e/o dalla Regione.
2. Il Comune disciplina mediante regolamenti l'esercizio delle funzioni proprie o ad esso delegate nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, dei propri uffici e servizi e delle eventuali istituzioni.
3. Il Comune esercita la potestà regolamentare con atti del Consiglio comunale,

salva diversa competenza stabilita dalla legge. I regolamenti sono proposti dalla Giunta comunale.

4. Per i regolamenti non è prescritta alcuna forma particolare se non nei casi in cui la stessa sia stabilita da specifiche disposizioni di legge.

5. I regolamenti sono votati articolo per articolo e, quindi, nel loro insieme e risultano approvati se conseguono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

Art. 3 - Stemma

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con d. P. R. n. 3343 in data 22 novembre 1979, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico in data 12 febbraio 1980, registro anno 1979, pagina 47.

2. Sono vietati l'uso e la riproduzione del suddetto segno distintivo da parte di soggetti diversi dal Comune, salva specifica concessione scritta

Art. 4 - Territorio

1. Il Comune comprende la parte del territorio nazionale delimitata, secondo quanto risulta dal piano topografico di cui all'Art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Il Comune è costituito dal capoluogo e non comprende frazioni.

Art. 5 - Attività ed obiettivi

1. Nell'ambito delle sue funzioni esso ispira la propria attività ai principi, sanciti nella Costituzione e in particolare ai valori fondamentali della persona umana e della solidarietà verso le categorie più deboli e le altre comunità; tende a praticare ed educare alla tolleranza ed al rispetto delle pluralità etniche, di tutte le culture, convinzioni religiose ed ideali, a tutelare e rendere più vivibile l'ambiente.

2. Il Comune fonda la sua azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di

solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre dunque alla rimozione degli ostacoli, di ordine economico e sociale, che ne limitano la realizzazione.

3. Nessuna discriminazione o privilegio possono essere determinati dall'appartenenza a partiti politici, gruppi, associazioni od a sesso, lingua, razza, religione, opinione, provenienza o condizione personale o sociale.

4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune attiverà in linea di principio le forme di partecipazione popolare di cui al titolo III del presente Statuto, e in particolare gli organismi associativi, di cooperazione e di partecipazione spontanea.

Art. 6 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità con il metodo della programmazione e della cooperazione.

2. Il Comune concorre all'elaborazione dei piani e dei programmi della Provincia di Milano e della Regione Lombardia nonché, per quanto ad esso delegato e nei limiti dei relativi finanziamenti, alla loro attuazione.

3. I rapporti con la Provincia di Milano, con la Regione Lombardia, con lo Stato e con l'Unione Europea sono ispirati ai principi di cooperazione e sussidiarietà.

4. I rapporti con gli altri Comuni sono ispirati anche all'esigenza di realizzare economie di scala a mezzo delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II della Parte I del T.U.EE.LL.

Art. 7 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio, ove sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi che, a norma di legge, di regolamento o del presente statuto, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario comunale o un impiegato da lui formalmente delegato è

responsabile della tenuta dell'albo pretorio e degli adempimenti in materia di pubblicazioni.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi Istituzionali

Art. 8 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Capo II - Consiglio comunale

Art. 9 - Composizione e competenze

1. L'elezione, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza limitatamente agli atti fondamentali individuati dalla legge.

3. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottati da altri organi del Comune, nemmeno in via d'urgenza, salvo quelli attinenti le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta comunale da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. L'organizzazione interna e le modalità per il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 10 - Presidenza

1. Il Consiglio comunale può eleggere, su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri, il Presidente del Consiglio comunale e il Vice Presidente secondo le modalità fissate dal Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato in seguito alla proposta motivata, depositata almeno dieci giorni prima, sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri, presentata al Consiglio Comunale che la vota nella prima seduta utile.
3. In mancanza della nomina del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede le sedute, dirige i lavori del Consiglio comunale, assicurando, attraverso i gruppi consiliari, un'adeguata e tempestiva informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni da trattare.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente del Consiglio comunale, le funzioni di direzione delle sedute e dei lavori sono esercitate dal Vice Presidente o in subordine dal Consigliere Anziano.
6. È consigliere anziano colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista più i voti di preferenza. In caso di parità della cifra individuale prevale l'anzianità di età.
7. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, subentrano gli altri consiglieri secondo l'ordine decrescente della cifra individuale più alta.

Art. 11 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte. Essi debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non sussiste con riguardo ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici

interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. I Consiglieri comunali, nelle materie di competenza consiliare, hanno diritto di iniziativa, presentando proposte di deliberazione e di emendamenti alle stesse nonché mozioni, interrogazioni ed interpellanze al Sindaco ed agli assessori, ordini del giorno. Essi hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comunali nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed Enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Le forme ed i modi di esercizio dei diritti e dei doveri dei consiglieri, per quanto non previsto dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

4. L'indennità spettante al Consigliere per l'esercizio delle proprie funzioni è costituita dal gettone di presenza. L'interessato, a richiesta, può optare per la trasformazione di tale gettone in una indennità di funzione entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il Consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento, garantendo comunque il contraddittorio.

3. Per le dimissioni dalla carica di Consigliere valgono le disposizioni di legge.

Art. 13 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e garanzia, eventualmente costituite, spetta ad uno dei Consiglieri di minoranza

2. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, eventuali Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

Le Commissioni di indagine sono costituite da tre Consiglieri comunali, due per

la maggioranza e uno per la minoranza, scelti comunque tra persone che non abbiano e non abbiano avuto l'incarico di Sindaco o di componente della Giunta comunale. Le modalità di elezione del Presidente della Commissione consiliare di indagine sono disciplinate dal Regolamento. La Commissione di indagine ha poteri di accesso ad ogni documento ed ha potere di formulare richieste di chiarimenti da rendere in forma orale o scritta ai dipendenti comunali ed ai componenti degli organi del Comune. La Commissione di indagine deve rassegnare le proprie conclusioni entro tre mesi dalla nomina, trascorsi i quali essa perde ogni potere; il Consiglio comunale ha, però, facoltà di procedere alla nomina di altra commissione o di reiterare il mandato della stessa.

Art. 14 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Può essere altresì istituita la Conferenza dei Capigruppo secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato.
4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono contenute nel Regolamento.
5. Ai capigruppo sono comunicate, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le delibere approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 15 - Commissione per il Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale nomina una Commissione permanente per il Regolamento.
2. La Commissione raccoglie tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento in uno schema redatto in articoli e le sottopone all'approvazione

del Consiglio.

3. La Commissione, una volta approvato il Regolamento, cura l'aggiornamento, esaminando le proposte di modifica o di integrazione sottoponendole al voto del Consiglio.

4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio, nonché la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari ed extra consiliari.

Art. 16 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni, temporanee o permanenti, con funzioni istruttorie, a cui assegna un mandato specifico ed esplicito. Tali commissioni saranno composte garantendo in ogni caso la rappresentanza della minoranza. A tal fine, qualora nella votazione nessun consigliere di minoranza risulti eletto, dovranno essere chiamati a far parte della commissione, in sostituzione degli ultimi eletti dalla maggioranza, i consiglieri di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, rispettando comunque la composizione originaria che per quella commissione specifica il Consiglio aveva stabilito.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina la composizione, le materie di competenza, le modalità di funzionamento delle suddette commissioni.

Art. 17 - Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che ne presiede le sedute, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è consegnato ai Consiglieri non meno di cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la prima convocazione.

3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta fatta da 1/5 dei Consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tale caso, l'avviso, con il relativo ordine del giorno, è consegnato ai Consiglieri nei termini previsti per le convocazioni ordinarie.

Art. 18 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento.

Art. 19 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto in via sostitutiva.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Nella prima seduta, il Consiglio esamina la condizione degli eletti, dichiara l'ineleggibilità di essi, qualora ricorra alcuna delle cause previste dalla legge, e, con votazione palese, procede alla convalida dei consiglieri validamente eletti.

3. Il Consiglio procede altresì all'eventuale elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale, ove ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento. La seduta prosegue, diretta dal Presidente eventualmente eletto, per la comunicazione, da parte del Sindaco, dei nominativi del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta comunale.

4. Entro il termine di 60 giorni dalla prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai

progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio

1. La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
2. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedono una diversa maggioranza.
3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, nelle forme previste dal Regolamento. Si assumono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti qualità soggettive o comportamenti di persone.
4. Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge, sono assunte a maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 21 - Verbalizzazione

1. I processi verbali delle sedute del Consiglio sono stesi dal Segretario del Comune e devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco o da chi presiede l'adunanza e dal Segretario e sono approvati dal Consiglio nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva.

Art. 22 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell' Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Capo III - Giunta comunale e Sindaco

Sezione 1a - Sindaco

Art. 23 - Elezione e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed ufficiale del governo e rappresenta il Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale, qualora non sia nominato un Presidente del Consiglio comunale, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune .
5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale emana ordinanze contingibili e urgenti. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed

eventualmente dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall' Art. 110 del T.U.EE.LL. e dai regolamenti comunali .

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

10. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

11. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla prima adunanza del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nel corso della durata del mandato, il Sindaco può presentare modifiche ed integrazioni alle linee programmatiche. Qualora il Consiglio ritenga che il programma a suo tempo presentato debba essere adeguato può, con mozione proposta da uno o più Consiglieri ed approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da perseguire.

12. La proposta del Bilancio di Previsione è corredata anche dalla relazione del

Sindaco sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 24 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare a consiglieri comunali funzioni relative a materie ordinate organicamente per gruppi o per settori omogenei, ovvero specifiche attività, con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione che non rientrino nelle competenze del Segretario comunale e dei Responsabili di Servizio.

2. Il Sindaco può revocare le suddette deleghe e modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe sono rilasciate dal Sindaco con atto scritto, di cui deve essere data comunicazione al Consiglio comunale; le eventuali modificazioni o revoche delle stesse sono disposte dal Sindaco nel rispetto delle medesime modalità.

Art. 25 - Vice-Sindaco

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, il Sindaco è sostituito dal Vice-Sindaco.

2. In caso di assenza temporanea o impedimento anche del Vice-Sindaco, il Sindaco è sostituito dal più anziano in età tra gli assessori in carica.

Art. 26 - Divieto generale d'incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 27 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale, e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro

presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con gli effetti stabiliti dalla legge.

Art. 28 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, svolge le funzioni previste dall'Art. 54 del T.U.EE.LL..

Sezione 2a - Giunta Comunale

Art. 29 - Nomina della Giunta comunale e sua composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione e all'interessato.

2. È facoltà del Sindaco revocare uno o più assessori, fornendone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di cinque assessori, compreso il Vice-Sindaco. Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, in numero non superiore a due. L'assessore non Consigliere partecipa alla seduta del Consiglio comunale e delle commissioni permanenti, quando l'oggetto delle sedute concerne materia allo stesso delegata, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza e limitatamente alle materie di competenza della delega ricevuta.

Art. 30 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Ciascun assessore è preposto dal Sindaco ad un settore

dell'Amministrazione comunale.

3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili degli Uffici o dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Alla Giunta Comunale compete inoltre l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del Comune, con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi dell'Amministrazione Comunale. La rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco.

Art. 31 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono indirizzate al Sindaco e presentate, per iscritto, al Segretario Comunale. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 32 - Decadenza della Giunta Comunale - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con le modalità e le conseguenze previste dalla legge.

Art. 33 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno. La

convocazione non richiede particolari formalità; l'ordine del giorno è depositato presso il Segretario comunale.

2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile di servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione

6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

7. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 34 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissioni all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'Art. 22 del presente Statuto.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

Capo I - Istituti di partecipazione

Sezione 1a - Criteri direttivi

Art. 35 - Esercizio dei diritti di partecipazione attiva e di cittadinanza

1. Il Comune valorizza il contributo dei cittadini al governo della comunità locale, garantendo agli stessi la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione.

2. Il Comune promuove, incoraggia e sostiene, secondo le modalità previste da apposito regolamento, le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo economico, sociale civile e culturale della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici facoltativi indirizzati ad attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

3. Il Comune, nel solco della sua forte tradizione associativa, valorizza le associazioni e, anche in accordo con le stesse, promuove iniziative per diffondere tra i cittadini la cultura dell'associazionismo e la conoscenza delle attività più significative svolte dalle associazioni

Sezione 2a – Partecipazione popolare

Art. 36 - Educazione alla civica partecipazione

1. Al fine di favorire, fra i cittadini e le istituzioni del territorio, una cultura della partecipazione e della responsabilità al bene comune, l'Amministrazione Comunale:

a) Favorisce l'esercizio di democrazia da parte dei minori, promuove il loro coinvolgimento per interventi di ridefinizione dell'esistente e per azioni di progettazione del futuro, poggiando soprattutto sulla conoscenza effettiva degli interventi per i quali è richiesta tale partecipazione, evitando ogni forma

di manipolazione e strumentalizzazione.

- b) Favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale di Ragazzi. Le modalità di elezione, le competenze e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.
- c) Al fine di farsi interprete di interessi settoriali, può promuovere organismi di partecipazione denominati Consulte, individuate per materia e per aggregazioni di interessi. Alla istituzione di una Consulta provvede il Consiglio comunale, determinandone la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con il Comune.
- d) Con apposito regolamento può altresì istituire Comitati di Partecipazione operanti nei quartieri. I comitati di partecipazione rappresentano le esigenze dei quartieri, esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e di tutte le istituzioni comunali esistenti ed operanti.
- e) Favorisce le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive, nei ruoli sociali e familiari liberamente prescelti, e favorisce altresì ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni.
- f) Promuove ogni iniziativa utile a rendere compatibili i tempi delle istituzioni con i tempi sociali ed individuali in cui si esprime la vita dei cittadini.

Art. 37 - Commissioni extra consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni consultive, temporanee o permanenti, composte da cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere. Dette commissioni decadono con lo scioglimento di Consiglio comunale che le ha nominate.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni delle

suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento approvato contestualmente alla deliberazione di costituzione.

Art. 38 - Riunioni e assemblee

1. Il Comune, al fine di valorizzare le libere associazioni, favorisce lo svolgimento di riunioni e di assemblee dei cittadini, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo, nei limiti delle disponibilità, dietro pagamento del canone orario e/o del rimborso spese previsti dal regolamento.

Art. 39 - Consultazioni

1. In vista dell'adozione di deliberazioni in materia di esclusiva competenza locale, il Consiglio comunale e la Giunta comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, possono disporre consultazioni dei cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee.

2. Il Comune garantisce la partecipazione di tutti gli interessati al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

4. Il presente articolo non si applica alle materie per cui la consultazione sia prevista e disciplinata da norme di legge.

Sezione 3a - Iniziative popolari

Art. 40 - Istanze

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze riguardanti materie di competenza comunale e volte a conoscere la situazione o la prospettiva di tutela di specifici interessi collettivi della comunità locale. L'istanza è diretta al Sindaco e deve avere forma scritta ed indicare il firmatario

al quale indirizzare ogni comunicazione o richiesta. Il Sindaco nei 10 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, la trasmette all'Ufficio comunale competente per l'istruttoria. Il Sindaco comunica per iscritto l'esito dell'istanza nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza medesima.

Art. 41 - Petizioni

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere petizioni riguardanti materie di competenza comunale e volte a promuovere l'iniziativa o l'intervento dei competenti organi comunali su questioni che interessano la comunità locale. Le petizioni devono essere sottoscritte da non meno di 50 elettori e devono indicare il firmatario al quale deve essere indirizzata ogni comunicazione o richiesta.
2. Le petizioni sono ricevute dal Sindaco, il quale provvede entro sette giorni ad inoltrarle all'organo competente.
3. L'organo competente procede nell'esame della petizione e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata ovvero ne dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, entro 60 giorni. 5. L'esito della petizione deve essere comunicato al soggetto proponente entro 7 giorni successivi dalla decisione; nel caso in cui sia disposta l'archiviazione della petizione, la relativa comunicazione deve essere adeguatamente motivata e pubblicata all'albo pretorio.

Art. 42 - Proposte

1. I cittadini, singoli od associati, per la tutela di interessi collettivi della comunità locale, possono presentare proposte di deliberazione riguardanti

materie di competenza del Consiglio o della Giunta. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori e devono contenere l'indicazione del firmatario al quale dovrà essere indirizzata ogni comunicazione o richiesta. Le proposte sono ricevute dal Sindaco che le trasmette entro i sessanta giorni successivi all'organo competente.

2. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere chiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. L'amministrazione comunale ed i proponenti possono stipulare accordi al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. Nella stipulazione dei suddetti accordi si osserveranno le norme di cui all' Art. 11 della legge n.241/1990.

Art. 43 - Sottoscrizione e reiterazione

1. Le firme apposte sulle istanze, petizioni e proposte devono essere corredate dalle generalità dei richiedenti, con l'indicazione del numero del documento di riconoscimento degli stessi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte non possono, una volta ottenuta risposta, essere reiterate se non in presenza di significativi sopravvenuti elementi di novità.

Art. 44 - Referendum

1. Il Consiglio comunale può, con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, indire referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale. Non possono essere indetti referendum su atti relativi a:

- a. modifiche dello statuto;
- b. materie fiscali relative a tributi, imposte e tasse;

Con la deliberazione con cui viene indetto il referendum è, altresì, approvato il testo del quesito.

2. Il referendum consultivo può altresì essere indetto, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano almeno il 15% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum, decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sentito il parere della Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e l'Esame di ammissibilità dei Referendum, nominata dal Consiglio Comunale su designazione dei gruppi consiliari e con criterio proporzionale.

5. La Commissione prima di rimettere gli atti al Consiglio Comunale dovrà sentire il Comitato Promotore del referendum.

6. Una volta che il Consiglio Comunale si sia pronunciato sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum, la commissione verifica le sottoscrizioni dei proponenti e trasmette gli atti al Sindaco con le proprie conclusioni.

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 45 - Effetti del Referendum Consultivo

1. Il referendum è valido ed efficace solo se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Indipendentemente dall'esito del referendum, l'organo competente deve

assumere la propria deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, formulando congrua motivazione nel caso in cui intenda disattendere l'indirizzo referendario.

Art. 46 - Disciplina del referendum

1. Le modalità di attuazione del referendum consultivo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 47 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune con le forme, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.

Art. 48 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne disponga la secretazione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 49 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. È assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi. Il Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle copie dei documenti amministrativi.

2. Il Regolamento inoltre:

- a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili dei procedimenti;
- b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti

- e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c. assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d. assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Sezione 4a – Difensore civico

Art. 50 - Istituzione e funzionamento

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione il Consiglio Comunale può istituire l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico è tenuto a dar seguito ad una istanza ove risulti che il richiedente si sia previamente rivolto al Comune senza ottenere soddisfazione dell'interesse o del diritto
2. Il difensore civico è tenuto segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei legittimi interessi dei cittadini ogni qual volta ne riscontra l'esistenza.
3. La disciplina organica dell'ufficio del difensore civico è dettata dal Regolamento, che prevede anche le modalità per l'iscrizione a bilancio e per la gestione dei necessari stanziamenti.

Art. 51 - Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, con votazione a scrutinio segreto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, si procede a successive votazioni, fino ad un massimo di tre, finché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

2. Il difensore civico resta in carica 3 anni e può essere confermato una sola volta. Il successore viene eletto entro 60 giorni dal momento della vacanza.

3. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico resta in carica fino alla nomina esecutiva del successore.

Art. 52 - Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che vivono o operano (per motivi di studio o di lavoro) nell'ambito territoriale prossimo al Comune e che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giurico-amministrativa.

2. È data facoltà, previo accordo con i Comuni dell'ambito territoriale, di estendere l'Ufficio del difensore civico a una dimensione sovracomunale, la cui attività, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dai rispettivi Statuti, deve essere regolata da apposita Convenzione.

Art. 53 - Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità

1. Il difensore civico è scelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale che, per preparazione ed esperienza giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico-amministrativa.

2. Sono cause di ineleggibilità:

a. la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;

b. la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione comunale.

3. Sono cause di incompatibilità:
 - a. la qualità di consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato o senatore;
 - b. la qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;
 - c. la qualità di dirigente di partiti, movimenti politici e associazioni di categoria a qualsiasi livello.
4. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 giorni.
5. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi; la revoca del difensore civico è assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

Art. 54 - Competenze e poteri

1. Il difensore civico interviene d'ufficio oppure su richiesta, anche orale, di chi vi ha interesse.
2. Il difensore civico:
 - a. può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
 - b. può convocare i responsabili dei procedimenti per chiedere ed ottenere informazioni;
 - c. svolge a propria discrezione i compiti di controllo di cui all'Art. 127 del TUEL.
 - d. deve presentare al Consiglio Comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;

3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I - Servizi

Art. 55 - Servizi pubblici a rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, la gestione delle reti e degli impianti e l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono disciplinate dagli art. 113 e seguenti del T.U.E.L.

Art. 56 - Servizi pubblici privi di rilevanza economica

1. Ferme restando eventuali disposizioni di settore, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti in economia, a meno che, per ragioni di dimensioni o di caratteristiche del servizio, non risulti opportuno ricorrere all'affidamento diretto a:
 - a. istituzioni;
 - b. aziende speciali, anche consortili;
 - c. forme societarie a partecipazione pubblica
2. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
3. Per la disciplina dei servizi pubblici in oggetto si applicano le disposizioni di cui all' Art. 113 bis del D.lgs. n.267/2000

Art 57- Aziende Speciali

1. L'azienda speciale costituita per la gestione dei servizi di cui al precedente articolo, è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto così come previsto dalle normative vigenti.

Capo II - Forme di associazione e di cooperazione

Art. 58 - Convenzioni

1. Il Comune, al fine di perseguire l'obiettivo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59 - Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, delle Province di Milano e di Lodi, della Regione Lombardia; il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti, ai sensi dell' Art. 34 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267- T.U.EE.LL..

Art. 60 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell' Art. 31 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Titolo V

UFFICI E PERSONALE

Art. 61 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Le attività che l'Amministrazione comunale svolge direttamente sono gestite, di norma, attraverso servizi riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
2. La responsabilità della gestione dei settori e dei servizi è affidata a funzionari nominati dal Sindaco.

Capo I - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 62 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità al presente Statuto e tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità definendo i settori, i servizi e la loro eventuale ulteriore articolazione interna nonché le funzioni delle unità organizzative, articolate per profilo professionale, e i compiti ed i poteri dei responsabili di servizio.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per le alte specializzazioni fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 63 - Funzioni

1. Spetta ai responsabili dei Settori e/o dei Servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dalle disposizioni

vigenti in materia. I responsabili si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti e nelle possibilità definite dalla vigente normativa e dagli specifici regolamenti comunali.

2. Il Segretario Comunale, il Direttore Generale, ove nominato, ed i Responsabili di Settore e/o di Servizio nell'ambito delle loro attribuzioni stabilite dalla legge, collaborano nella determinazione delle iniziative da intraprendere, nella valutazione dei prevedibili tempi di realizzazione, nonché dei mezzi e delle risorse necessari secondo i limiti e le opportunità previste dalla vigente normativa e dagli specifici regolamenti comunali.

Art. 64 - Attribuzione delle funzioni di responsabile di settore e/o servizio

1. Le funzioni di responsabile di settore e/o di servizio sono attribuite a tempo determinato dal Sindaco a dipendenti di ruolo o a contratto a tempo determinato in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo responsabile di servizio e dei risultati eventualmente conseguiti in precedenza. Le funzioni di cui sopra sono rinnovabili.

2. Il Sindaco può utilizzare modalità di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato, con il contratto previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, dei posti di qualifica apicale o di alta specializzazione, adeguatamente comprovata. Nei casi di cui sopra, quando si richiede che la persona incaricata abbia anche una rilevante esperienza acquisita in attività

uguali o connesse con quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Sindaco, su parere conforme della Giunta comunale, può conferire l'incarico senza necessità di concorso, con contratto di diritto privato a tempo determinato nei limiti previsti dalle normative vigenti.

Art. 65 - Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne con la costituzione di rapporti di natura privatistica.

Art. 66 - Responsabilità gestionale

1. I Responsabili di Settore e/o di Servizio rispondono dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

2. I Responsabili di Settore e/o di Servizio nell'emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e delle legittimità degli atti da essi emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

3. I Responsabili di Settore e/o di Servizio rispondono della corretta utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

4. Il Sindaco può richiedere ai responsabili spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

5. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco, sentito il parere del direttore generale o ove mancante, del Segretario Comunale, può revocare anche anticipatamente le funzioni in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal responsabile di servizio in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'Amministrazione.

6. La revoca delle funzioni di responsabile di settore e/o servizio è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

Art. 67- Responsabilità del personale

1. La responsabilità dei dipendenti è disciplinata dalla legge.

Capo II - Segretario Comunale – Direttore

Art. 68 - Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale, sono stabiliti dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Art. 69 - Nomina del Segretario Comunale e sue funzioni

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e da lui dipende funzionalmente. Il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario e, se nominato, il Direttore Generale.

2. Al Segretario Comunale spettano le funzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento ad esso attribuite dalla

legge; esso esprime i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi in caso di assenza dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro vicari, nei limiti della propria specifica professionalità.

3. Il Segretario inoltre sostituisce i responsabili dei settori e/o dei servizi in caso di loro assenza o in caso di loro grave carenza transitoria nell'erogazione delle prestazioni.

Art. 70 - Direttore Generale

1. L'Amministrazione può partecipare a convenzioni con altri Comuni per l'eventuale nomina del Direttore Generale cui affidare le funzioni cui all' Art. 108 del T.U.EE..LL.. In mancanza della suddetta convenzione, il Sindaco può affidare le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale.

Art. 71 - Politiche del personale

1. Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in esse previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito, nonché di consentire la mobilità del personale fra l'ente e le proprie aziende e consorzi.

Titolo VI

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Art. 72 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, che lo coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle

imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento alla legislazione tributaria vigente .

Art. 73 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

imposte proprie;

addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

tasse e diritti per servizi pubblici;

trasferimenti erariali;

trasferimenti regionali;

altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

risorse per investimenti;

altre entrate.

2. La contribuzione erariale deve garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune determina, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi nei limiti consentiti dalle necessarie differenziazioni fra le diverse categorie di utenti.

Art. 74 - Demanio e patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Il Comune si dota dei necessari regolamenti per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali, mobili ed immobili.

Art. 75 - Bilancio finanziario

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali.
2. I bilanci annuale e pluriennale sono deliberati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
3. Il bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla Giunta: in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

Art. 76 - Commissario Comunale

1. Al fine di attuare l'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il Consiglio comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche

non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali.

Art. 77 - Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di contabilità disciplina le forme di controllo economico interno della gestione ai fini di cui all' Art. 147 del T.U.EE.LL..

Art. 78 - Rendiconto

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti di cui all' Art. 81 del presente Statuto.

Art. 79 - Attività contrattuale

1. Si applicano le disposizioni previste dall' Art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 80 - Nomina e durata in carica del Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore dei Conti secondo le disposizioni di cui all' Art. 234 commi 2 e 3 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in base ai criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio Il Revisore dei conti svolge la propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato ai sensi degli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del D.L. 16.05.1994, n. 293 convertito nella legge n. 444/1994

2. Il Revisore dei conti in carica al momento dell'approvazione della presente disposizione rimane in carica fino alla conclusione dell'anno nel quale cade la fine del triennio.

Art. 81 - Funzioni del Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione ed alla revisione economico - finanziaria ed esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio gli atti previsti dalla legge in materia. Il Revisore fornisce al Consiglio comunale elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.

3. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari ed in particolare all'assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Il revisore dei conti è tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli

atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Il revisore dei conti presenta al Consiglio per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione sull'attività svolta nonché i rilievi e le proposte che ritenga utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi della legge

8. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio Comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione.

9. Per quanto non stabilito dalla legge e dal presente Statuto, i compiti del Revisore dei conti e le modalità concrete di svolgimento sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Art. 82 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti del comune e da apposite convenzioni.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83 - Commissione per la Revisione dello Statuto e per l'esame dell'ammissibilità del referendum

1. Il Consiglio Comunale nomina una Commissione Consiliare Permanente, su

designazione dei gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica, avente i seguenti compiti:

- a. verificare lo stato di attuazione dello Statuto e la rispondenza dello stesso alle esigenze locali;
 - b. esaminare e valutare, in prima istanza, le iniziative per la modifica dello Statuto;
 - c. esaminare il quesito da sottoporre al referendum valutandone in prima istanza l'ammissibilità nell'ambito dell' Art. 8, comma 4°, del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto stabilito dall' Art. 50 del presente Statuto.
2. La Commissione riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività e formula allo stesso proposte di revisione dello Statuto.
3. Il funzionamento della Commissione è disciplinato dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio.

Art. 84 - Modifica dello Statuto

1. Le modificazioni ed integrazioni da apportare allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, con la procedura di cui all'Art. 6, comma 4 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'iniziativa per la modificazione dello Statuto compete a ciascun consigliere, alla Giunta e a ciascun cittadino, singolo o associato. Le relative proposte sono presentate al Sindaco che, previa una sommaria deliberazione d'ammissibilità effettuata sentito il Segretario comunale, le rimette all'esame della commissione. In caso di accertata inammissibilità della proposta, il Sindaco informa comunque la commissione.
3. L'eventuale proposta di abrogazione totale dello Statuto dovrà essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in

sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione totale dello Statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo Statuto.

Art. 85 - Adozione dei Regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, saranno deliberati su proposta di apposita Commissione entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 86 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.